



Regolamento comunale

REGOLE DI CONVIVENZA UOMO - ANIMALI DA COMPAGNIA

(approvato con delibera C.C. n. 16 del 14.04.2005 e modificato con delibera C.C. n. 36 del 24.08.2005.

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

Animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini riproduttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica diretta al commercio di animali da compagnia, nonché alla fornitura di servizi a favore degli stessi, quali a titolo esemplificativo i negozi di vendita degli animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Articolo 2 *Responsabilità e doveri del detentore dell'animale*

Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.

Articolo 3 *Impiego di animali per l'acattonaggio*

E' fatto divieto di impiego attivo di animali nell'acattonaggio
Per uso attivo s'intende qualsiasi impiego diretto dell'animale finalizzato a incrementare la frequenza delle offerte inclusa la stabulazione forzata.

Articolo 4
Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni

E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani di età inferiore a quattro mesi, mentre è consentita agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. L'impiego di animali nell'ambito di esposizioni non deve avere durata effettiva superiore a 6 ore giornaliere. Per tutta la durata della manifestazione sono da ritenersi applicabili le norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 5
Impiego di animali come premio giochi

E' fatto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie come premio per gare, lotterie, riffe e giochi di qualsiasi genere.

Articolo 6
Decesso

In caso di morte, il proprietario procede allo smaltimento del corpo dell'animale usufruendo del servizio di incenerimento attivato dal *Sistema Ambiente*; in mancanza occorre provvedere all'interramento in sito idoneo a condizione che l'animale non abbia subito trattamenti farmacologici impeditivi, in ogni caso con modalità e nei luoghi individuati dai servizi sanitari.

TITOLO II – I CANI

Articolo 7
Condizioni minime di benessere

Le attrezzature mobili destinate al governo del cane devono essere lavabili e disinfettabili. La cuccia deve essere coperta di materiale lavabile e disinfettabile rialzata da terra per almeno 5 cm, di dimensioni tali da consentire al cane un facile accesso. Qualora la temperatura esterna scenda al di sotto di 0° C al cane deve essere fornito materiale termoisolante.

Nel caso il cui cane sia custodito in un recinto questo deve presentare dimensioni pari ad almeno 4 mq di cui almeno 2 coperti. L'esposizione del recinto deve essere tale da consentire al cane ospitato di stazionare a sua scelta nella zona ombreggiata o soleggiata.

Se il cane è tenuto legato i mezzi di contenimento e i luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) collare non di tipo scorsoio;
assenza di sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane per impedire che il mezzo di contenimento s'impigli causando l'impiccagione dell'animale;
- b) lunghezza della catena di almeno 6 metri;
la maniglia della catena deve essere correlata alla mole del cane così da consentire ampiezza e facilità dei movimenti;

- c) è precluso l'uso di corde e di cavi d'acciaio;
- d) la catena deve essere collegata ad un cavo aereo che per mezzo di un dispositivo scorrevole consenta ampi movimenti all'animale.

Nel caso di nascita di cucciolate, alla mamma ed ai piccoli devono essere garantite condizioni di temperatura idonee per i 30 giorni successivi al parto.

Articolo 8 ***Caratteristiche dei canili***

In assenza di struttura canile, è fissato in 5 esemplari adulti il numero massimo di cani detenuti per ogni struttura adibita ad alloggio degli stessi.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la struttura di alloggio è da ritenersi unitaria anche qualora sia composta da più edifici o aree recintate, tra loro contigue e comunque collegate, adibite al medesimo scopo.

Chiunque svolge attività di allevamento, addestramento, custodia di cani per conto terzi, o se il nucleo familiare possiede un numero maggiore di 5 cani, deve disporre di una struttura canile dove ospitare i cani.

Il canile deve essere autorizzato dal Sindaco previo nulla-osta dei servizi sanitari.

Le caratteristiche del box, struttura unitaria del canile, sono le seguenti:

- a) Pavimento in cemento liscio o altro materiale lavabile dotato di inclinazione sufficiente al deflusso delle acque di lavaggio;
- b) Pareti in laterizio con intonaco a cemento liscio o in altri materiali lavabili e disinfettabili;
- c) Superficie minima per cane ospitato: 5 mq., di cui almeno 1,5 coperti. Per ogni cane in più la superficie minima deve essere aumentata del 30%. Non si possono ospitare più di 5 cani nello stesso box;
- d) Altezza del box 2 mt.;
- e) La parte superiore dello spazio coperto deve essere chiusa in modo da impedire la fuoriuscita dei cani laddove la recinzione non risulti di altezza sufficiente;
- f) Le operazioni di lavaggio devono avvenire nel rispetto delle condizioni di benessere dei cani che, se non possono essere confinati in zona separata dai box, sono custoditi all'esterno dello stesso durante le operazioni;
- g) Per le altre caratteristiche di strutture ed impianti valgono i Regolamenti comunali di igiene e di edilizia.

Art. 9 ***Aree condizionate e divieti***

Nel territorio comunale è vietato lasciare liberi i cani, nelle vie, piazze spazi pubblici o aperti al pubblico. In tali aree i cani devono essere condotti con guinzaglio con caratteristiche di lunghezza proporzionate alla mole del cane ed ai luoghi, in modo da non costituire pericolo per le persone o altri animali. Il divieto non opera nei confronti di cani da caccia, da tartufo, da pastore o altri da lavoro, limitatamente al tempo di svolgimento delle attività cui sono destinati.

E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o alla circolazione dei veicoli, in zone di verde pubblico attrezzate a giardino o nelle aree cimiteriali. Tali deiezioni devono essere immediatamente rimosse con mezzi idonei.

TITOLO III – I GATTI

Art.10

Definizioni e compiti del gattaio

Gattaio: il cittadino che si occupa volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza di uno o più gruppi di gatti che vivono in libertà.

Compiti volontari del gattaio:

- a) segnalazione di colonie di gatti al Sindaco;
- b) collaborazione alle operazioni di cattura, sterilizzazione, degenza post-operatoria e reimmissione in colonia;
- c) segnalazione di patologie presenti nella colonie di competenza;
- d) opera di sensibilizzazione presso gli altri cittadini;
- e) collaborazione ai programmi di educazione sanitaria sul tema specifico.

Colonia: gruppo di almeno 3 soggetti.

Art.11

Spostamento di colonie

Il Sindaco ordina lo spostamento di colonie di gatti, su segnalazione della U.O Sanità Animale e Igiene pubblica, nei seguenti casi:

- a) presenza di problemi sanitari per i cittadini che convivono con la colonia;
- b) mancanza di requisiti minimi di benessere per i gatti della colonia;
- c) provati atti di maltrattamento non ovviabili nei confronti di gatti appartenenti alla colonia;

Il trasferimento deve avvenire, di preferenza, in altra colonia già sottoposta a controllo di un gattaio, oltre che dei servizi sanitari.

Art.12

Caratteristiche del gattile

La detenzione per motivi professionali di allevamento o custodia è consentita in idonea struttura gattile.

Le caratteristiche di tale struttura sono:

- altezza minima 2 mt.;
- pareti a tetto in laterizio con intonaco liscio o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2 mt.;
- pavimento in cemento liscio dotato di opportuna pendenza per il deflusso delle acque di lavaggio;
- separazioni interne in rete plastificata;
- presenza di una mensola/davanzale della larghezza di almeno 50 cm. con aperture delimitate anche nella parte inferiore da rete metallica;
- presenza di oggetti di corredo per l'arrampicamento degli animali ospiti.

TITOLO IV – SANZIONI

Art.13 *Sanzioni*

Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle disposizioni di legge e di regolamento statali e regionali in tema di animali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 *bis* del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, la violazione dei divieti sopra elencati comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- Alla violazione delle disposizioni di cui all'**art. 2** consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € **75,00** ad un massimo di € **500,00**;
- Alla violazione delle disposizioni di cui all'**art. 3** consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € **25,00** ad un massimo di € **150,00**;
- Alla violazione delle disposizioni di cui agli **artt. 4 e 5** consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € **50,00** ad un massimo di € **500,00**;
- Alla violazione delle disposizioni di cui all'**art. 6** consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € **50,00** ad un massimo di € **500,00**;
- Alla violazione delle disposizioni di cui agli **artt. 7 e 8** consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € **75,00** ad un massimo di € **500,00**;
- Alla violazione delle disposizioni di cui all'**art. 8, comma 1**, consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria, in misura fissa, di € **50,00** per ogni cane in più rispetto al numero consentito, nel limite massimo di € **500,00**;
- Alla violazione delle disposizioni di cui all'**art. 9** consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € **25,00** ad un massimo di € **150,00**;
- Alla violazione delle disposizioni di cui all'**art. 12** consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € **75,00** ad un massimo di € **500,00**.

Le sanzioni sopra indicate si applicano al detentore ovvero, quando questo non sia identificabile, al proprietario dell'animale.

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi previsti nel presente Regolamento, sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e della L.R.T. 28 dicembre 2000, n. 81 "*Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*".